Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione e ricerche

La legge elettorale della Regione Toscana

Dossier n° 163 - Schede di lettura
1 ottobre 2025

Nelle giornate del **12 e 13 ottobre 2025** si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta della regione Toscana.

Il sistema elettorale è regolato sia dalle norme costituzionali che da quelle statutarie e regionali. In particolare, trovano applicazione l'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la competenza legislativa in materia di sistema elettorale, forma di governo, nonché ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, lo Statuto della regione Toscana e la legge elettorale regionale 26 settembre 2014, n. 51 (che ha sostituito la precedente l.r. 25/2004). Il procedimento elettorale è altresì disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74.

Per gli aspetti non regolati dalla legislazione regionale, restano in vigore, inoltre, le disposizioni statali applicabili a tutte le Regioni ordinarie, in particolare: la legge 17 febbraio 1968, n. 108, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. A queste si aggiungono, per le parti compatibili, il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico per le elezioni comunali) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con riferimento ai comuni sopra i 15.000 abitanti.

Lo Statuto (Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005) prevede l'elezione contestuale del Presidente della Giunta regionale e dei 40 Consiglieri regionali (art. 31, comma 1) regolando altresì i rapporti tra i due organi. In particolare, si stabilisce che in caso di mozione di sfiducia o per dimissioni la cessazione anticipata dalla carica di Presidente comporta lo scioglimento contestuale del Consiglio regionale (art. 33).

Il sistema elettorale delineato dalla legge regionale 51/2014 prevede un riparto dei seggi con **metodo proporzionale** (**d'Hondt**) su base circoscrizionale con l'attribuzione di un **premio di maggioranza variabile** a seguito di un eventuale ballottaggio e facendo salva una **quota garantita alle minoranze** non inferiore al **35 per cento dei seggi**. Il territorio regionale è diviso in **13 circoscrizioni** corrispondenti alle province, meno la provincia di Firenze che è suddivisa in 4 circoscrizioni. Ciascuna lista circoscrizionale può presentare anche fino ad un massimo di 3 candidati regionali, eletti prioritariamente. Accedono al riparto le liste che abbiano superato:

- il **3 per cento** per le liste coalizzate se all'interno di una coalizione che abbia ottenuto a sua volta almeno il **10 per cento** dei voti validi;
- il **5 per cento** per le liste singole o per le liste coalizzate all'interno di una coalizione che ha ottenuto meno del 10 per cento dei voti validi.

La legge regionale 51/2014 presenta dunque alcune differenze rispetto al sistema delineato dalla normativa statale. Le principali, in particolare, sono le seguenti:

- la previsione di un **turno di ballottaggio** qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi;
- la modulazione del **premio di maggioranza** sulla base della percentuale di voti validi conseguita dal candidato Presidente vincente e dalla coalizione maggioritaria e la **garanzie alle minoranze**;
- l'introduzione del **voto di preferenza**, e in particolare, della c.d. **doppia preferenza di genere** che può essere espresso anche attraverso la c.d. **preferenza agevolata**, ovvero i nomi dei candidati consiglieri già scritti sulla scheda elettorale (v. *infra*);
- la previsione del **voto disgiunto**;

Per quel che concerne la disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità si applica la normativa nazionale, dettata principalmente dalla legge n. 154 del 1981 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale) e dagli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), alla quale si aggiunge quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 51/2014 che introduce l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e Consigliere regionale.

A norma dell'articolo 4 della legge elettorale regionale le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio, ovvero entro tre mesi in caso di cessazione anticipata della carica di Presidente.

Nel rispetto di tale norma le elezioni per la carica di Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale sono state indette dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 agosto 2025, n.156 (pubblicato nel BURT n. 52 del 18 agosto 2025) nelle giornate di domenica 12 ottobre e lunedì 13 ottobre con eventuale ballottaggio da celebrarsi il 26 e il 27 ottobre.

L'estensione del periodo di voto alla giornata di lunedì è stata decisa nel rispetto del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025) a norma del quale, ad esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento, le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie da celebrarsi nel 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono svolgersi nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Tutte le notizie, informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono reperibili nel sito della regione, nell'area dedica alle Elezioni regionali 2025.

Composizione del Consiglio regionale

Lo Statuto (articolo 6, comma 2) e la legge elettorale regionale (articolo 2) fissano a **40** il numero dei consiglieri regionali. La legge regionale stabilisce poi che fa parte inoltre del Consiglio regionale il Presidente della Giunta, eletto contestualmente al Consiglio ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto e dell'articolo 1 della legge elettorale regionale.

I 40 seggi del Consiglio regionale sono attribuiti con metodo proporzionale e premio di maggioranza sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, costituite da candidati circoscrizionali ed eventualmente candidati regionali, collegate ad un candidato alla presidenza della Giunta regionale.

Circoscrizioni

Sul territorio regionale sono costituite **13 circoscrizioni elettorali**, 9 delle quali corrispondono ai territori delle province, mentre la provincia di Firenze è suddivisa in 4 circoscrizioni (art. 7). La normativa regionale (art. 8, comma 4) prevede che i 40 seggi siano ripartiti tra le circoscrizioni al fine di stabilire il numero teorico di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; la ripartizione è effettuta in proporzione alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti. In base al numero teorico di seggi, è determinato il numero minimo (uguale ai seggi teorici, se pari; se dispari, uguale ai seggi teorici aumentati di una unità) e massimo (pari al doppio dei seggi teorici) di candidati che possono essere presentati in ciascuna circoscrizione.

Il decreto di indizione delle elezioni, adottato dal Presidente della Giunta regionale, deve indicare, tra l'altro, il numero minimo e massimo di candidati che ciascuna lista circoscrizionale può presentare in ciascuna circoscrizione (art. 4, comma 2).

Circoscrizioni	popolazione censimento 2021	SEGGI TEORICI	CANDIDATI	
			num. minimo	num. massimo
Arezzo	334.926	4	4	8
Firenze 1 (comune di Firenze)	361.619	4	4	8
Firenze 2 (Mugello-Valdisieve-Valdarno-Chianti)	249.971	3	4	6
Firenze 3 (Empolese-Valdelsa)	173.009	2	2	4
Firenze 4 (Piana fiorentina-Scandicci)	202.661	2	2	4
Grosseto	217.009	2	2	4
Livorno	327.262	4	4	8
Lucca	382.464	4	4	8
Massa-Carrara	188.483	2	2	4
Pisa	417.041	4	4	8
Pistoia	289.414	3	4	6
Prato	258.123	3	4	6
Siena	261.209	3	4	6
	3.663.191	40	44	80

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad una candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Se indicato all'atto della presentazione, le liste possono essere formate anche da un numero di **candidate o candidati regionali** non superiore a tre (art. 8, comma 3).

Liste circoscrizionali

Il numero minimo e massimo di candidate e candidati di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento, come sopra riportato (art. 8, comma 4).

Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere indicati distintamente rispetto ai candidati circoscrizionali, in ordine progressivo (art. 8, comma 5).

Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo e collegate con il medesimo candidato Presidente (definite gruppo di liste *ex* art. 9, comma 1) sono ammesse alle elezioni regionali solo se presentate in almeno 9 circoscrizioni (art. 8, comma 9).

Più gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente sono definiti coalizione di liste (art. 9, comma 2).

È consentito candidarsi per liste contrassegnate dal medesimo simbolo al massimo in tre circoscrizioni. I candidati regionali possono presentarsi per le proprie liste anche come candidati circoscrizionali al massimo in due circoscrizioni (art. 10, commi 1 e 2).

I candidati Presidenti della Giunta regionale non possono presentarsi nelle liste circoscrizionali (art. 10, comma 3).

Per la presentazione delle liste circoscrizionali, in proporzione alla grandezza della circoscrizione in termine di popolazione residente, sono richieste (art. 11, comma 2) un numero di sottoscrizioni pari a:
a) almeno 525 e non più di 700 per le circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
b) almeno 700 e non più di 1.050 per le circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
c) almeno 1.225 e non più di 1.750 per le circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
Si ricorda, infine, che per le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti da almeno sei mesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme è invece ridotto a un terzo.
Si ricorda infine che la legge n. 122 del 2025 ha stabilito per tutte le regioni a statuto ordinario l'obbligo di esentare dalla sottoscrizione le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere.

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste.

Non può immediatamente ricandidarsi alla carica di Presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 12, comma 5).

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, le liste circoscrizionali sono composte da candidate e candidati in **ordine alternato di genere** (art. 8, comma 6). Per garantire che il numero di candidature sia effettivamente paritario fra i generi l'art. 8, comma 4 prevede che il numero minimo di candidati sia sempre pari.

L'ordine alternato di genere è espressamente previsto anche per i candidati regionali, se presenti (art. 8, comma 5).

È inoltre prevista la doppia preferenza di genere (vedi *infra*).

Scheda elettorale e modalità di votazione

L'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e il simbolo delle liste circoscrizionali collegate. Nel rettangolo contenente il simbolo di ciascuna lista è indicata l'eventuale presenza di una lista regionale e sono riportati i nomi dei candidati circoscrizionali secondo l'ordine di presentazione. I nomi dei candidati circoscrizionali sono preceduti da una casella per il voto di preferenza, il quale è quindi espresso tramite l'apposizione di un segno e non scrivendo il nome del candidato (c.d. "**preferenza agevolata**", art. 13, comma 2).

A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata (art. 13, comma 3).

Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata

Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale (art. 13, comma 4)

Ciascun elettore può votare a favore di una lista e di un candidato Presidente, anche non collegato alla lista prescelta (**voto disgiunto**); qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Può inoltre esprimere **uno o due voti di preferenza**; nel caso di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (art. 14, comma 3).

Qualora l'elettore esprima tre voti di preferenza si considerano validi i primi due di genere diverso; in tale caso il voto si intende espresso oltre che per la lista anche in favore del candidato Presidente ad essa collegato se non espresso per altro candidato Presidente (art. 14, comma 5).

Nel caso in cui l'elettore esprima più di tre preferenze esse sono tutte nulle ferma restando la validità del voto in favore della lista e del candidato Presidente collegato nel caso, salvo il caso del voto disgiunto (art. 14, comma 6).

Per quel che concerne la **scheda per il ballottaggio** (v. *infra*), essa reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto (art. 15, comma 5).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Le operazioni per la proclamazione del candidato vincitore alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei candidati alla carica di consigliere regionale sono disciplinate dagli artt. 15 ss. della legge regionale elettorale 51/2014 e dagli artt. 10-12 della legge regionale 74/2004.

In particolare, l'articolo 10 della l.r. 74/2004 attribuisce agli uffici centrali circoscrizionali il compito di determinate la cifra elettorale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale.

A norma dell'articolo 11, l'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente sommando le cifre elettorale da questi ottenuti in ciascuna circoscrizione e proclama eletto il candidato con il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validamente espressi (l.r. 51/2014, art 15, comma 1). Qualora non sia stata raggiunta tale soglia, l'Ufficio centrale regionale comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché, tramite suo decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, renda nota la data della votazione di ballottaggio (art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 74/2004).

In tal caso, il secondo turno di elezioni viene fissato la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di Presidente della Giunta che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso il candidato collegato con il gruppo di liste circoscrizionali non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età. Non sono consentiti apparentamenti tra i candidati ammessi al ballottaggio e liste diverse da quelle che li sostenevano al primo turno.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età (l.r. 51/2014, art. 15, commi 4-6).

L'Ufficio centrale regionale, determina poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali presentate in più circoscrizioni e contrassegnate dal medesimo simbolo. Determina inoltre la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono (art. 16, commi 2 e 3).

L'Ufficio verifica poi quali coalizioni e quali gruppi di liste abbiano superato la **soglia di accesso ai seggi** (art. 18) calcolata con riferimento alla percentuale della cifra elettorale regionale sul totale dei voti validi espressi a livello regionale e fissata:

- al 10 per cento per le coalizioni, purché contengano almeno un gruppo di liste che abbia superato la soglia del 3 per cento;
- al 5 per cento per i gruppi di liste non uniti in coalizione nonché per i gruppi di liste facenti parte di coalizioni sotto soglia;
- al 3 per cento per i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che abbiano superato le soglie previste per le coalizioni.

Procede quindi all'**assegnazione dei seggi** alle coalizioni e ai gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista, applicando il metodo D'Hondt: ciascuna cifra elettorale regionale è divisa per 1, 2, 3, 4 … fino a concorrenza dei seggi da attribuire, i seggi sono quindi assegnati ai quozienti più alti (art. 19, comma 2), a parità di quozienti il seggio è attribuito alla coalizione o gruppo di lista con la maggiore cifra elettorale.

Verifica inoltre se i seggi così assegnati determinano l'assegnazione di un **premio di maggioranza** alla coalizione o al gruppo di liste collegato al Presidente eletto o l'assegnazione di seggi alle minoranze, ai sensi dell'art. 17 (art. 19, comma 3). L'articolo 17 prevede infatti che:

- la coalizione o il gruppo di liste collegato al Presidente eletto ottenga almeno il 60 per cento dei seggi (**24 seggi**) se il Presidente eletto ha conseguito più del **45 per cento** dei voti validi al primo turno;
- la coalizione o il gruppo di liste collegato al Presidente eletto ottenga almeno il 57,5 per cento dei seggi (**23 seggi**) se il Presidente eletto ha conseguito **più del 40 per cento e non oltre il 45 per cento** dei voti validi al primo turno o in caso di vittoria al secondo turno;
- il complesso delle **altre coalizioni o liste** deve ottenere comunque il 35 per cento dei seggi (**14 seggi**);

Se i seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste circoscrizionali collegato al Presidente eletto non raggiungono la quota minima prevista, procede ad assegnarle seggi fino a raggiungere tale quota. Assegna quindi i restanti seggi alle altre coalizioni o liste; qualora complessivamente tali seggi non raggiungano la prevista quota di garanzia per le minoranze, procede con l'assegnazione di seggi alle coalizioni e liste di minoranza fino a raggiungere tale quota. In tutte le operazioni previste si applica il metodo D'Hondt (art. 19, commi 4 e 5).

Infine, l'Ufficio ripartisce i seggi spettanti a ciascuna coalizione tra i rispettivi gruppi di liste che abbiano superato la soglia del 3 per cento, sempre applicando il metodo D'Hondt (art. 20).

Sono dunque proclamati eletti consiglieri:

- il candidato alla carica di Presidente risultato eletto (art. 21);
- i candidati alla carica di Presidente delle coalizioni o gruppi di liste che hanno ottenuto almeno un seggio (art. 21);
- per ciascun gruppo di liste, sono proclamati eletti gli eventuali candidati regionali, secondo l'ordine di presentazione nel limite dei seggi spettanti (meno il seggio già attribuito al candidato alla carica di Presidente) (art. 22, commi 1-2);

Si procede quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste (sottratti quelli già attribuiti al candidato Presidente e agli eventuali candidati regionali) tra le liste circoscrizionali (art. 22, comma 3) con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, sulla base del quoziente elettorale regionale di gruppo (voti ottenuti dalla lista in tutte le circoscrizioni, diviso il numero di seggi spettanti, sottratti quelli già attribuiti a livello regionale). Si procede distintamente per ciascun gruppo di liste.

La ripartizione è effettuata prioritariamente a livello di provincia; successivamente nel caso della provincia di Firenze il cui territorio è ripartito in 4 circoscrizioni, si procede ad una ulteriore ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nella provincia tra le 4 circoscrizioni, (con il medesimo metodo sopra descritto).

Si segnala che la procedura prevede che i seggi siano distribuiti nelle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti dalla lista nelle stesse e non anche in relazione ai seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in proporzione alla popolazione, ovvero i seggi teorici. Questi, infatti, sono calcolati ai soli fini di determinare il numero minimo e massimo di candidature consentite (art. 8, comma 4).

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti consiglieri regionali i candidati secondo l'ordine delle rispettive **cifre individuali**, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti.

Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

La normativa regionale stabilisce, infine, che tutti i territori delle circoscrizioni siano rappresentati, e quindi che in ciascuna circoscrizione risulti eletto almeno un consigliere regionale. Se ciò non dovesse verificarsi (applicando le norme già viste) l'articolo 23 stabilisce che per ciascuna circoscrizione in cui non è risultato eletto nessun candidato, si procede alla elezione del candidato circoscrizionale "con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti". Di conseguenza è ridotto di una unità il numero di consiglieri spettanti al gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'assegnazione di seggi, le disposizioni si applicano alla lista circoscrizionale che segue la prima nell'ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione.

re0079	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	CD_istituzioni
	Servizio Studi Sezione Affari regionali	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.